



[Punto d'Accesso alla Giustizia]

[Home](#) [Servizi](#) [Formazione](#) [Guide](#) [Ordini Convenzionati](#) [Link Utili](#) [Contatti](#)
Servizi PCT

- Polisweb
 - [Consultazione](#)
- Documenti ricevuti
 - [Comunicazioni](#)
 - [Storico](#)
 - [comunicazioni](#)
- Messaggistica
 - [Scrivi](#)
 - [Ricevuti](#)
 - [Cestino](#)
 - [Bozze](#)
 - [Spediti](#)
- Ricerca reginde
 - [Ricerca per Cod. Fiscale](#)
 - [Ricerca per Indirizzo PEC](#)
 - [Ricerca per Nominativo](#)
 - [Ricerca Ente](#)
- Altro
 - [Logout](#)

Comunicazione - Dettaglio**Dati ricavati da Polisweb PCT**

- Parti:**
- ANTONIO SOTTILE nato/a il 25-06-1960 rappresentato/a da STASSANO FABRIZIA (Attore Principale)
 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE + 1 rappresentato/a da AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI NAPOLI (Convenuto Principale)
 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SEDE DI NAPOLI (Convenuto Secondario)
 - AXA ASS.NI rappresentato/a da FALANGA CIRO (CC)
 - INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. rappresentato/a da FALANGA CIRO (CC)

Dati ricavati dal file ricevuto

Oggetto: SENTENZA A VERBALE
 Numero ruolo: 29729/2012/CC
 Spedito: 19/04/2014 11:47:57
 Ricevuto: 19/04/2014 11:48:36
 Mittente: 0630490096 - Tribunale Ordinario di Napoli
 Destinatario: ADS80030620639
 Contenuto: -----
 --
 Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
 Sezione: 08

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
 Numero di Ruolo generale: 29729/2012
 Giudice: AMURA MARCELLO
 Attore principale: SOTTILE ANTONIO
 Conv. principale: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE + 1

Si da' atto che in data 19/04/2014 alle ore 11:58 il cancelliere TESONE CRESCENZO ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica ads.na@mailcert.avvocaturastato.it della parte . AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 17/04/2014
 Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA
 Oggetto: SENTENZA A VERBALE
 Descrizione: SENTENZA A VERBALE CON NUMERO 5978/2014

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 19/04/2014 11:58
 Registrato da TESONE CRESCENZO
 --

 Allegato: [19580353s.pdf.zip](#)
 Utente incaricato: **SALERNO COLOMBA**
[« Ritorna all'elenco](#) [Inoltra](#)

22/04/2014-42261 A
 ADS(Napoli)
 Scadenza 17/10/2014
 CT 11642/2012
 Avv. FERRI ALESSANDRO

Autorizzazione a operare come Punto di Accesso del Processo Telematico rilasciata dal Ministero di Giustizia in data
19/11/2007

©2013 Lextel S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati
Utente: SALERNO COLOMBA [SLRCMB53C64H894C]

N. R.G. 29729/2012



**TRIBUNALE DI NAPOLI
- VIII SEZIONE CIVILE -**

UDIENZA DEL 17 aprile 2014

G. I. dott. MARCELLO AMURA

Verbale di udienza relativo alla causa civile iscritta al numero 29729/2012 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2012, avente ad oggetto **risarcimento danni**

E' presente per la chiamata in casa Axa S.p.A. l'Avv. Capaldo Oreste per delega dell'Avv. Ciro Falanga il quale si riporta alle conclusioni ed agli atti già depositati.

È presente per l'attore Sottile l'Avv. Fabrizia Stassano che si riporta alle conclusioni in atti e reitera l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori articolati.

È presente l'Avvocato dello Stato Alessandro Ferri che si riporta alle conclusioni già rassegnate in atti.

A questo punto, il G. I invita il suddetto difensore alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-*sexies* C. P. C..

Pertanto, dopo che i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, alle ore 11,30 questo giudice, in assenza delle parti le quali hanno inteso volontariamente allontanarsi dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-*sexies* C. P. C., del dispositivo e delle concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.



REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli- VIII sez. civile, in persona del **dott. Marcello Amura** in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. nella causa recante il n.29729/2012 R.G.A.C.,promossa da

SOTTILE ANTONIO (C.F. STTNTN60H25F839Y), in qualità di genitore esercente la potestà sul minore Sottile Veronica (c.f. STTVNC95L67F839H), rapp.to e difeso dall'Avv.to Fabrizia Stassano in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Chiaia n.184.

ATTORE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, in persona del Ministro in carica, rapp.ta e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici in via A. Diaz n.11 è ope legis domiciliato.

CONVENUTO

NONCHÈ

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. (C.F. 04673941003) E AXA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona dei rispettivi l.r.p.t., rapp.ti e difesi dall'Avv. Ciro Falanga in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via Calata S. marco 13 presso lo studio dell'Avv. Mario Nigro.

CHIAMATE IN CAUSA

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato Sottile Antonio, nella indicata qualità, deduceva che in data 11 febbraio 2009 la propria figliola Sottile Veronica, alunna della Scuola media Superiore Guglielmo Marconi sita in Napoli, durante l'ora di educazione fisica, svoltasi presso l'Ippodromo di Napoli, cadeva al suolo, evento da cui derivavano le lesioni meglio descritte in citazione.



Tanto premesso chiedeva accertarsi la responsabilità del convenuto Ministero e condannarlo al ristoro dei danni subiti.

Si costituiva il convenuto ministero il quale contestava l'affermata responsabilità, chiedendo ed ottenendo in ogni caso di essere autorizzata alla chiamata in causa delle indicate compagnie di assicurazione al fine di essere mallevate in caso di condanna.

Anche tali compagnie si costituivano lamentando la genericità ed infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

La domanda proposta dall'attore è risultata infondata e va, pertanto, rigettata.

Vale ricordare che anche dopo l'estensione della personalità giuridica, e della conseguente autonomia, ai circoli didattici, alle scuole medie ed a quelle superiori, il personale docente degli istituti medesimi conserva il rapporto organico con l'Amministrazione statale e precisamente con il Ministero dell'Istruzione, e non con i singoli istituti, ancorché dotati di autonomia.

Pertanto, essendo riferibili direttamente al Ministero, e non ai singoli istituti, gli atti anche illeciti posti in essere dal personale scolastico, sussiste la legittimazione passiva solo del primo nelle controversie relative ad illeciti ascrivibili a colpa in vigilando, difettando viceversa la legittimazione in testa alla singola scuola (così Cassazione civile 10 maggio 2005 n. 9752; Cassazione civile 29 aprile 2006 n. 10042).

Occorre premettere che l'azione di risarcimento danni svolta dall'attore sembra trovar titolo nella responsabilità dei docenti ed educatori pubblici per omessa osservanza dei doveri di vigilanza sui minori, la quale – secondo il più recente orientamento giurisprudenziale – deve qualificarsi come responsabilità “*ex contractu*”.

Il Tribunale, infatti, intende conformarsi all'arresto della Suprema Corte (**Corte Cass. SU 27.6.2002 n.9346, ric. Parmentola c/ RAS s.p.a. ed altri**) che in materia di responsabilità della P.A. in caso di lesioni procurate dall'alunno a se stesso durante il periodo in cui è sottoposto alla vigilanza degli insegnanti scolastici, ha escluso la riconducibilità della fattispecie, sia nello schema dell'illecito dell'art.2048 c.c. – applicabile nel solo caso di danno cagionato dall'alunno a terzi – che nello schema generale dell'art. 2043 c.c., affermando, quanto all'Istituto scolastico, che “*l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina un vincolo negoziale in*



virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e la incolumità dell'allievo...".

Con riguardo allo specifico aspetto del riparto dell'onere probatorio, deve osservarsi come la tesi "contrattualistica" affermata dalle SS.UU. non abbia introdotto elementi innovativi rispetto alla disciplina dettata dall'art.2048 c.c., norma che, in tema di danni cagionati dalla condotta di allievi sottoposti alla vigilanza di insegnanti e precettori, pone a carico di questi ultimi una presunzione "iuris tantum" di responsabilità *"se non provano di non aver potuto impedire il fatto e di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità ha impedito un tempestivo efficace intervento"* (Corte Cass. III sez. 24.2.1997 n.1683 in USI Mass. civ. riv.502649; cfr. anche Corte Cass. III sez. 27.10.2004 n.20814 che individua nello schema normativo una presunzione legale di "colpa" – anziché di responsabilità – con conseguente *"inversione dell'onere probatorio"* sull'elemento soggettivo della condotta, non essendo necessario fornire – pertanto – la prova liberatoria esclusiva della interruzione del nesso di causalità e dunque del *"caso fortuito"*).

Le conclusioni raggiunte in ordine alla piena sovrapponibilità dell'azione ex contractu con l'azione da illecito extracontrattuale hanno trovato conferma nella giurisprudenza del Giudice di legittimità successiva all'arresto delle SS.UU. (cfr. Corte Cass. III sez. 11.11.2003 n.16947, ric. Di Maio ed altro c/ Min. Istruzione *"Il titolo della responsabilità del Ministero della pubblica istruzione o dell'ente gestore di una scuola privata nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, può essere duplice e può essere fatto valere contemporaneamente: contrattuale se la domanda è fondata sull'inadempimento all'obbligo specificatamente assunto dall'autore del danno di vigilare ovvero di tenere una determinata condotta o di non tenerla; extracontrattuale se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recar danno ad altri"*; Corte Cass. III sez. 4.2.2005 n.2272, ric. D'Angelo c/ Min. Istruzione *"In tema di responsabilità civile ex art.2048 cod.civ., il dovere di vigilanza dell'insegnante per il danno subito dall'allievo – obbligo la cui estensione va commisurata all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto – presuppone che l'allievo gli sia stato affidato, pertanto colui che agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che invochi la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di*



sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, affinché sia salvaguardata l'incolumità dei discenti minori").

Ciò detto, preme evidenziare che parte attrice, nel proprio atto introduttivo si è limitata a dedurre che l'infortunio (caduta) si sarebbe verificato nel corso dell'ora di educazione fisica.

Null'altro.

In particolar modo ha del tutto omesso di far propria ovvero condividere la ricostruzione della dinamica del sinistro come descritta dalla costituita amministrazione, avuto particolare riguardo al coinvolgimento di ulteriori alunni nella dinamica del sinistro.

Anche il referto di Pronto Soccorso prodotto contiene unicamente il riferimento alla circostanza che la minore sarebbe caduta durante la partecipazione ad una gara di corsa avvenuta nell'ambito dei Giochi della Gioventù.

Tale laconicità dell'attività deduttiva non appare in alcun modo colmata dal deposito di memorie di cui al primo termine dell'art.183 6° comma c.p.c., atteso che la parte ha omesso di provvedervi.

Ciò detto, osserva il Giudicante che il difensore di parte attrice abbia malamente inteso invocare i principi dalla Cass. Sezioni Unite con la sentenza del 27 giugno 2002, n. 9346 in cui si legge: *"nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra*



parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile ne' alla scuola ne' all'insegnante».

E' anche vero che la sinteticità della motivazione utilizzata dalle Sezioni Unite per illustrare, nella sentenza sopra citata, l'*obiter dictum* relativo al tema dell'onere della prova, ha indotto più di un interprete a trarne conclusioni affrettate e certamente non condivisibili (non è un caso che su questa parte della sentenza si siano concentrate alcune osservazioni critiche della dottrina).

Infatti l'affermazione contenuta nella motivazione della citata sentenza n. 9346 del 27 giugno 2002, va ritenuta, nella sua genericità, in una certa misura approssimativa (e ciò può spiegarsi con il fatto, al quale si è già fatto cenno, che la questione non era rilevante per il caso che la sentenza decideva e vi era inserita come un semplice *obiter dictum*).

Si impongono, dunque, alcune precisazioni.

Analisi più approfondite del tema si trovano nelle motivazioni di diverse sentenze della Corte di Cassazione che hanno affrontato il tema della cd. responsabilità da contatto sociale.

Fra tutte, si può citare qui (perché è fra le più recenti e richiama le precedenti) Cass. Sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297, relativa a una ipotesi di responsabilità medica (ma la problematica è identica a quella qui in discussione: la ricostruzione dei diversi profili della responsabilità c.d. da contatto sociale).

Ha statuito, fra l'altro, quella sentenza che «in tema di onere della prova nelle controversie di responsabilità professionale, questa Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui quando l'intervento da cui è derivato il danno non è di difficile esecuzione, la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando all'obbligato fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 21 dicembre 1978, n. 6141; Cass. 16 novembre 1988, n. 6220; 11 marzo 2002, n. 3492).

Più specificamente, l'onere della prova è stato ripartito tra le parti nel senso che spetta al medico provare che il caso è di particolare difficoltà e al paziente quali siano state le modalità di esecuzione inidonee ovvero a questi spetta provare che l'intervento è di facile esecuzione e al medico che l'insuccesso non sia dipeso da suo difetto di diligenza (Cass. 19 maggio 1999, n. 4852; Cass. 4 febbraio



1998, n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2335; 16 novembre 1988, n. 6220; altre).

I risultati sopra riassunti ai quali è pervenuta la giurisprudenza di legittimità vanno oggi riletti alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.

Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, hanno enunciato il principio secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.

Applicando questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico deve affermarsi che il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.

Porre a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova dell'esatto adempimento della prestazione medica soddisfa in pieno a quella linea evolutiva della giurisprudenza in tema di onere della prova che va accentuando il principio della vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla.

Infatti, nell'obbligazione di mezzi il mancato o inesatto risultato della prestazione non consiste nell'inadempimento, ma costituisce il danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione. In queste obbligazioni in cui l'oggetto è l'attività, l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione, cosicché non vi è dubbio che la prova sia «vicina» a chi ha eseguito la prestazione; tanto più che trattandosi di obbligazione professionale il difetto di diligenza consiste nell'inosservanza delle regole tecniche che governano il tipo di attività al quale il debitore è tenuto».



Così ricostruito il percorso seguito dalla Corte Suprema per ricostruire gli istituti qui in discussione, va evidenziato che, pur essendo del tutto condivisibili le ricostruzioni in diritto effettuate dalla difesa dell'attore avuto riguardo alla natura della responsabilità invocata e su cui ci si è soffermati in premessa, non è tuttavia sufficiente la mera indicazione dell'esistenza di un rapporto contrattuale per giustificare la pretesa al risarcimento dei danni che si siano prodotti in corso di rapporto.

Ciò vuol dire, dunque, che perché operi questa sorta di inversione dell'onere della prova è pur sempre necessario che l'attore quanto meno alleghi la circostanza dell'inadempimento della controparte, in mancanza della quale non sarebbe neanche individuabile l'onere della prova a carico del convenuto.

Con riferimento al caso di specie, ad esempio, non è sufficiente affermare che l'infortunio si è verificato durante l'orario scolastico, occorrendo, quanto meno, affermare che in quel frangente gli insegnanti erano assenti o distratti, ovvero che erano state impartite indicazioni insufficienti, o che mancavano necessarie misure di protezione, ecc., sorgendo solo a fronte di tali possibili allegazioni la prova, a carico dell'ente convenuto, di aver correttamente adempiuto la propria prestazione.

In mancanza di una sia pur generica allegazione relativamente all'inadempimento della convenuta, la domanda va respinta.

Il rigetto della domanda principale determina l'assorbimento dell'esame delle domande di malleva proposte nei confronti delle società chiamate in causa.

Le spese di lite tra l'attore ed il convenuto Ministero seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di lite relative alle domande scaturenti dalle chiamate in causa di Axa Assicurazioni S.p.A. ed Interpartner S.A. vanno poste definitivamente a carico dell'attore, in applicazione del principio secondo cui, laddove l'attore risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, è l'attore stesso a dovere rifondere le spese del terzo (Cass. n. 8363/2010, Cass. n. 21933/2006, Cass. n. 12301/2005, Cass. n. 7168/2004, Cass. n. 6514/2004, Cass. n. 19181/2003, Cass. n. 5262/2001, Cass. n. 8166/1997, Cass. n. 3835/1989, Cass. n. 13126/1988, Cass. n. 3740/1987, Cass. n. 3770/1981), laddove, come nel caso che qui occupa, vi sia regolarità causale della chiamata, intesa come prevedibile sviluppo logico e normale della lite, e astratta fondatezza della chiamata in manleva.

P.Q.M.



Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, in persona del Dr. Marcello Amura, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:

- rigetta la la domanda proposta da SOTTILE ANTONIO, QUALE GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ SULLA MINORE SOTTILE VERONICA nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, in persona del Ministro p.t.; dichiara assorbito l'esame delle domanda di malleva proposte nei confronti delle società chiamate in causa;
- condanna SOTTILE ANTONIO, QUALE GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ SULLA MINORE SOTTILE VERONICA al pagamento delle spese di lite in favore del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, in persona del Ministro p.t., che si liquidano in euro 500,00 per onorari, oltre accessori se dovuti.
- condanna SOTTILE ANTONIO, QUALE GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ SULLA MINORE SOTTILE VERONICA al pagamento delle spese di lite in favore del INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. (C.F. 04673941003) E AXA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona dei rispettivi l.r.p.t. che si liquidano in euro 500,00 per onorari, oltre accessori se dovuti.

Napoli, 17 aprile 2014

IL GIUDICE
(dr. Marcello Amura)



